

Ricorso al Prefetto ed al Giudice di Pace: effetti sulla disciplina della patente a punti

Legge di conversione 1.08.2003 n. 214.

1) La Legge di conversione 1.08.2003 n. 214 al testo del Decreto Legge 27.06.2003 n. 151, ha apportato notevoli e sostanziali modifiche al codice della Strada con particolare riferimento alla tutela del cittadino relativamente alle contravvenzioni stradali, e tanto, rispetto al D. L.vo 30.04.1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada).

2) Per esaminare ed evidenziare le differenze sostanziali bisogna partire dagli artt. 203, 204 e 205 C.S. e comprendere così le novità.

L'art. 203 C.S. concedeva al trasgressore di una norma sulla circolazione stradale il termine di giorni, prima trenta e poi sessanta, dalla contestazione (contravvenzione) o dalla sua notificazione, il diritto di proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione.

Il ricorso doveva, allora, essere presentato all'Ufficio del comando di appartenenza dell'organo accertatore (VV.UU., Carabinieri, Polistrada, Finanza).

Il responsabile dell'Ufficio era tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto entro giorni trenta dal deposito o dal ricevimento del ricorso in uno alla prova della eseguita contestazione o notificazione ed ogni altro elemento utile alla decisione.

Il PREFETTO esaminava atti e ricorso e, sentiti i ricorrenti se ne avessero fatta richiesta, emetteva, entro sessanta giorni, elevati a poi a novanta, ordinanza motivata con la quale ingiungeva il pagamento di una somma, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, se riteneva fondato l'accertamento.

Se, invece, non riteneva fondato l'accertamento ne disponeva la archiviazione.

Avverso l'ordinanza del PREFETTO l'interessato, a mente dell'art. 205 C.S. poteva proporre opposizione innanzi al Giudice di Pace.

La Legge 24.11.1981 n. 689 detta i criteri per la opposizione al Giudice di Pace agli artt. 22 e 23.

L'art 22 detta le modalità per proporre opposizione ed al comma VI dà la facoltà al Giudice di Pace di sospendere la esecuzione del provvedimento, concorrendo gravi motivi.

L'art. 23 detta, invece, i criteri per il giudizio di opposizione .

Il testo del Decreto legislativo, sempre in materia di ricorso al PREFETTO e di successivo ricorso, avverso la ordinanza ingiunzione del Prefetto, al Giudice di Pace ha apportato sostanziali modificazioni.

3) Secondo il testo della Legge di conversione, all'art . 4 comma uno bis il ricorso può essere presentato direttamente al PREFETTO a mezzo lettera raccomandata. Con la espressione usata dal Legislatore "PUÒ" il ricorso può essere presentato anche al Comando che ha elevato la contravvenzione. Ad avviso di chi scrive è però preferibile presentarlo direttamente PREFETTO, anche perché così i tempi sono più brevi.

E qui si modifica l'istruttoria: è il Prefetto che trasmetto all'Ufficio dell'Organo accertatore il ricorso, corredato dai documenti allegati dal ricorrente, nel termine di giorni trenta .

L'Organo accertatore, ritrasmette gli atti al Prefetto nel termine di giorni sessanta, corredati di tutti gli elementi relativi alla validità della contestazione e della notificazione con deduzioni tecniche per confermare o confutare le argomentazione di cui al ricorso. Nei successivi centoventi giorni (non più sessanta) il PREFETTO decide .

TUTTI I DETTI TERMINI e lo precisa, questa volta, il Decreto l.vo SONO PERENTORI.

E, la novità più rilevante sta nel fatto che decorsi detti termini, senza che il PREFETTO abbia reso ORDINANZA, il ricorso si intende ACCOLTO.

4) (A questo punto sorge spontanea una osservazione: al fine di evitare che buona parte dei ricorsi finiscano per essere accolti per decorrenza dei termini è necessario che la Prefettura si organizzi se solo si pensa che all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli negli ultimi due anni sono pervenuti oltre cinquantamila ricorso per ciascun anno).

5) Al punto 9, si precisa infine che resta in vita l'art 205 del C.S. e che, quindi, per tale effetto, avverso la ordinanza ingiunzione del PREFETTO è ammesso ricorso al Giudice di Pace.

6) Il Decreto legislativo ha invece completamente stravolto l'iter per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace.

Si legge, sempre all' art. 4 I septies della surripetuta Legge del 2003 che : in alternativa al ricorso al Prefetto, il trasgressore può proporre ricorso al Giudice di Pace con le modalità di cui alla Legge 24.11.81 n. 689.

Si sottolinea che qui la Legge dice espressamente “” alternativamente “” e quindi è chiaro che l' avere proposto il ricorso al Prefetto rende inammissibile la presentazione del contestuale ricorso al Giudice di Pace (resta, invece, in vigore l'art. 205 C.S. che consente al trasgressore il diritto di proporre ricorso al Giudice di Pace avverso la ordinanza Ingiunzione del Prefetto = diremo poi, perché a parere dello scrivente, proprio in virtù di questo diritto, le eccezioni di incostituzionalità avanzate da alcuni Giudici di Pace, sull' art. 4 I septies punto 3 è infondata).

7) Dicevano la grossa novità sta nel fatto che al punto 3 si legge che “all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del Giudice di Pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore”.

Diciamo subito che tanto ci appare assurdo, però non certamente incostituzionale.

Infatti il trasgressore in alternativa al ricorso al Giudice di Pace, può proporre ricorso al Prefetto e, se non soddisfatto dell'esito dello stesso, può proporre ricorso al Giudice di Pace.

In questa ipotesi il trasgressore senza l'obbligo di effettuare il deposito della somma pari alla metà del massimo edittale, può ricorrere al Giudice di Pace.

Di qui nasce, a parere dello scrivente, la manifesta infondatezza della incostituzionalità della norma.

Nessun pregiudizio o limitazione del suo diritto colpisce il trasgressore. (sebbene stiano pervenendo alla Corte Costituzionale numerose ordinanze di remissione, Napoli, Bari, Roma).

Si sostiene da parte di molti che così viene leso il diritto del cittadino di avere un GIUDICE terzo imparziale che possa decidere sulla violazione del Codice della Strada, dal momento che le Prefetture sono Enti territoriali del Governo, e, dunque non un organo terzo.

Si legge in alcune ordinanze di remissione alla Corte Costituzionale che la norma sarebbe in violazione degli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione.

Ribadiamo, non ci sentiamo di condividere quanto dedotto da questi Giudici di Pace, in quanto **NON VI È NESSUNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL CITTADINO**, il quale può ricorrere al Prefetto senza spese e, senza spese, se non soddisfatto al Giudice di Pace.

Sempre a parere dello scrivente, il punto 3 dell'art 4 I septies, non ha e non può avere effetto retroattivo, per cui il deposito va fatto dal trasgressori solo ed esclusivamente per le contravvenzioni elevate dopo il 14 agosto 2003 e mai per le precedenti.

Sul punto 3 relativo “” al versamento presso la Cancelleria del Giudice di Pace della somma, il Ministero della Giustizia, con sua nota del 13.08.03, ha precisato che non potendo le cancellerie riceversi somme di danaro, ha ritenuto che lo strumento più idoneo per la gestione dell'importo da versare sia il libretto di deposito giudiziario aperto presso l'Ente poste.

Per completezza si precisa che nei punti successivi la norma prevede la restituzione del deposito in caso di accoglimento del ricorso mentre, in caso di rigetto il Giudice assegna la somma determinata in sentenza all'Amministrazione cui appartiene l'Organo accertatore, disponendo che la eventuale somma residua vada al ricorrente e, nel caso di insufficienza che il ricorrente la integri secondo sentenza.

Infine, a tanto va sottolineati che il Giudice di Pace, in caso di rigetto del ricorso, **NON PUÒ ESCLUDERE L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA o la DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA.**

CONSIDERAZIONE FINALE

Riteniamo doveroso, alla luce della esperienza raccolta ad oggi per chi scrive, seppur breve, segnalare la necessità di circolari chiarificatrici sul contenuto del detto Decreto.

Si sottolinea in particolare la necessità di ricordare agli organi verbalizzanti che il ricorso al **PREFETTO** ed al **GIUDICE di PACE**, ai sensi dell'art. 205 C.S. **È AMMESSO SOLO CONTRO L'ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.**

Sovente, invece, si legge in calce ai verbali, per contestazioni a norme del Codice della Strada che prevedono l'arresto e l'ammenda, che "il trasgressore può presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace".

In dette ipotesi non si può ricorrere né al Prefetto, né al Giudice di Pace.

Riteniamo di avere esaminata per sommi capi e molto succintamente, tutta la materia afferente le contravvenzioni, le modalità di ricorso al Prefetto ed al Giudice di Pace

8) Sulla scorta di tali dati e di tali osservazioni, va, conclusivamente, rilevato che in realtà, appare quanto mai dubbia e difficile la effettiva applicazione della nuova disci-

Ovviamente, non era così. I ricorsi di cui si parlava, riguardavano, in via generale, l'accertamento delle violazioni del Codice della strada. Ed, a tal fine, erano stati appunto, modificati, come s'è detto, con la Legge del 1 agosto, gli art. 203, 204, 205 del Codice della strada che riguardavano e riguardano, appunto i rimedi proponibili, in genere, contro gli accertamenti degli illeciti.

Ciò nonostante, la notizia relativa alla nuova disciplina di tali ricorsi, era effettivamente riconducibile alla novità della patente a punti, perché concerneva, non una semplice normativa procedurale, ma la condizione necessaria del procedimento per la decurtazione di punti dalla patente.

12) Presupposto, in vero, imprescindibile, di tal procedimento, è, come è ben noto, la definitività dell'accertamento dell'illecito.

L'art. 7 III comma del D.L. n. 151, allo scopo di fugare ogni dubbio, aveva già modificato la norma del D.L.vo n. 9 del 2002 (secondo cui la decurtazione di punti avviene “a seguito della violazione” di una delle norme indicate) precisando che la decurtazione avviene, invece, “a seguito della comunicazione” della violazione all'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

E, poiché tale comunicazione deve essere fatta, dall'Organo di polizia da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione, entro 30 giorni dalla “definizione” della contestazione della violazione stessa (art. 7 II comma del D.L. n. 9 del 2002), è evidente il collegamento tra la definitività dell'accertamento e la possibilità di dare inizio, con la comunicazione all'Anagrafe, al procedimento per la detrazione dei punti.

Lo stesso art. 7 citato, precisava, e precisa, che la contestazione si intende “definita” quando è avvenuto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista per la violazione, o quando siano “conclusi” i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero quando siano (inutilmente) decorsi i termini per la proposizione di detti ricorsi.

13) È evidente, dunque, che la Legge del 1° agosto 2003, modificando la disciplina delle impugnazioni avverso l'accertamento dell'illecito, ha inciso anche sulla disciplina della definitività di tale accertamento. E perciò sulla possibilità di promuovere il procedimento sulla decurtazione dei punti.

14) Ma, al fine di dare inizio a tal procedimento, è indispensabile osservare che il termine di 30 giorni, entro cui l'organo di polizia deve dare comunicazione dell'illecito

all'Anagrafe, decorre, in effetti, non dalla data in cui la contestazione dell'illecito sia definita (nonostante che così si esprima, inizialmente, il II comma dell'art. 7 del D. L.vo n. 9) ma dalla data in cui l'organo di polizia ha "conoscenza" dei fatti che determinano tale definitività (come soggiunge lo stesso citato comma del D. L.vo n. 9): vale a dire dalla data in cui l'organo di polizia abbia conoscenza dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, della inutile scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero "dell'esito dei ricorsi medesimi".

15) Per la conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, "nulla quaestio", ma per quel che concerne l'inutile decorrenza del termine dei ricorsi, è evidente che all'organo di polizia può esser nota solo la proposizione o meno del ricorso al Prefetto (poiché è a tale organo che il ricorso deve essere indirizzato, o trasmesso dal Prefetto). Ma non si vede come l'organo di polizia possa aver conoscenza del ricorso proposto o meno al Giudice di Pace (in via alternativa o in via alternativa o in via di opposizione alla decisione del Prefetto).

Della proposizione di tal ricorso, nell'uno e nell'altro caso, nessuna notizia è previsto che sia data all'organo di polizia.

Allo stesso modo, priva di ogni giuridico rilievo è la norma per quel che concerne l'esito finale dei rimedi proposti, dato che non è previsto neppure, che di tale esito si dia notizia all'organo di polizia, da cui dipende l'agente che, a suo tempo, magari anni prima, ebbe a rilevare l'illecito.

In definitiva, perciò, non si vede quale pratica, concreta, efficacia possa avere il termine di 30 giorni con decorrenza da un fatto, "ha conoscenza", da parte dell'organo di polizia, senza che nessuna norma disciplini il modo in cui tale conoscenza può e deve ritenersi verificata.

La "conoscenza" potrebbe, infatti, avere rilevanza giuridica solo in relazione ad un atto di data certa (ad es. una notificazione).

In mancanza di tale data certa, la decorrenza del termine, per la comunicazione all'Anagrafe, è del tutto evanescente. Per cui la comunicazione all'Anagrafe, in attesa di un'effettiva conoscenza della verificatasi definitività (che non si sa se, quando e come potrà essere acquisita dall'organo di polizia) sarà rinviata "sine die".

E il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12 agosto 2003, ha, infatti, avvertito gli Organi dipendenti

che “in assenza di notizie certe circa l’esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, l’Ufficio da cui dipende l’organo accertatore non deve disporre l’inoltro della citata comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.

Salvo che l’Ufficio, ad un certo punto, (magari per eliminare una parte delle decine e decine di accertamenti giacenti), non ritenga di inviare egualmente la comunicazione, “al buio”, con le ovvie, ben prevedibili contestazioni e controversie che si instaurerebbero se, alla data della comunicazione, la definitività non si fosse ancora verificata.

16) Posto quindi che la definitività dell’accertamento, (oltre che la conoscenza da parte dell’organo di polizia di tale definitività) è condizione imprescindibile per avviare il procedimento di decurtazione dei punti, va pur notato che la disciplina attuale delle impugnazioni, quale risulta dopo la Legge n. 214, lungi dallo snellirle, le ha rese, come s’è visto, ancor più articolate e appesantite.

17) Il testo originario dell’art. 203 del Codice della Strada, prevedeva, come innanzi si è detto, la possibilità del ricorso al Prefetto entro 60 giorni della contestazione immediata dell’illecito o della successiva notificazione del relativo processo verbale. Il ricorso, ancorché indirizzato al Prefetto, doveva esser presentato all’organo di polizia da cui dipendeva l’agente accertare e trasmesso poi, da tale organo al Prefetto, entro i successivi 30 giorni.

Il Prefetto, disponeva l’art. 204, decideva il ricorso nei successivi sessanta giorni, ordinando, se l’accoglieva, l’archiviazione dell’accertamento o, se lo rigettava, emettendo ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa (in misura non inferiore al doppio del minimo). L’interessato, nei successivi 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, poteva proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace (art. 205 del Codice della strada).

18) Cosa è cambiato con la Legge “severa” del 1 agosto 2003? Lo si è visto. In primo luogo il ricorso al Prefetto oltre ad essere presentato o inviato all’organo di polizia, può anche essere inviato, direttamente, con lettera raccomandata, al Prefetto stesso.

Benissimo, si dirà. È uno snellimento evidente della procedura rispetto alla precedente disciplina. Ma non è così, perché il Prefetto, entro trenta giorni, deve, comunque trasmettere il ricorso all’organo di polizia che deve poi ritrasmetterlo al Prefetto.

Tutto, perciò, si risolve nella fissazione dell’ulteriore termine di trenta giorni se il ricorso è indirizzato al Prefetto.

Ma non basta perché la Legge n. 214 ha, poi, raddoppiato, il termine, da trenta a sessanta giorni, entro cui l'organo di polizia deve trasmettere, o ritrasmettere, il ricorso al Prefetto.

Allo stesso modo il termine a disposizione del Prefetto per la decisione, è stato a sua volta raddoppiato da sessanta a centoventi giorni.

Tutti tali termini sono dichiarati perentori dalla Legge, anche se, al fine della tempestività della decisione del Prefetto, il termine a disposizione di questi, è cumulabile con quello a disposizione dell'organo di polizia (nella pia illusione che l'organo di polizia possa trasmettere gli atti al Prefetto prima dei sessanta giorni).

Se, comunque, entro cento ottanta giorni (sessanta più centoventi) aumentati eventualmente di altri trenta se il ricorso è inviato direttamente al Prefetto, non viene emanata la decisione prefettizia, il ricorso si intende accolto.

E naufraga in radice, l'accertamento della violazione, e quindi, la possibilità di dar corso al procedimento per la detrazione di punti.

19) Dopo aver così modificato la disciplina del ricorso al Prefetto, la Legge del 1 agosto – e qui entriamo nel vivo dell'innovazione destinata a “scoraggiare i ricorsi” – ha inserito nel Codice della strada un art. 204 bis con cui si dispone che “alternativamente” al ricorso al Prefetto, l'interessato può proporre ricorso al Giudice di Pace. Tale ricorso è però soggetto a pena di inammissibilità, al versamento “presso la cancelleria del Giudice di Pace” di un deposito cauzionale pari alla metà del massimo della sanzione prevista (Il legislatore, come si è già visto, non ha tenuto conto della impossibilità di depositare somme di danaro nelle cancellerie degli uffici giudiziari e il Ministro della giustizia, con successivo Decreto, ha dovuto disporre, correggendo la Legge, che il versamento della cauzione deve avvenire col procedimento per i depositi giudiziari).

20) Se il Giudice di Pace accoglie il ricorso, l'accertamento dell'illecito è, ovviamente travolto, e, con esso la possibilità di dar corso al procedimento per la decurtazione dei punti. Se il ricorso è respinto, e se non è proposto ricorso per Cassazione, l'accertamento della violazione diventa definitivo, ma resta fermo il problema di se, quando e come – in assenza di qualsiasi norma – l'organo di polizia avrà conoscenza di tale definitività. E se, quando e come comincerà, perciò, a decorrere il termine di trenta giorni per la comunicazione all'Anagrafe nazionale.

21) A questo punto, con la previsione dell'unico ricorso possibile, in via "alternativa" o al Prefetto o al Giudice di Pace avrebbe potuto ritenersi giustificato il commento entusiastico dei giornali che, nell'agosto scorso plaudivano alla nuova severità e nuova efficacia della disciplina della patente a punti.

Ma non è così perché il legislatore – e lo si è ben visto – dopo il nuovo art. 204 bis non ha poi abrogato, né modificato il primo comma del successivo art. 205 che disponeva e continua a disporre la possibilità di ricorrere al Giudice di Pace contro la decisione del Prefetto che abbia respinto il ricorso a lui proposto.

Ma non solo continua ad esser previsto quest'ulteriore giudizio innanzi al Giudice di Pace, ignorando l'alternatività solennemente proclamata con il precedente art. 204 bis, ma questo ulteriore giudizio, in via di opposizione si volge esattamente come quello proponibile, in via alternativa, in primo grado. Senza però l'onere della cauzione (in cui, tra l'altro era stato colto il fine di "scoraggiare" i ricorsi).

La Legge 214 afferma espressamente che al giudizio ex art. 205 si applicano le disposizioni dei commi 2, 5, 6 e 7 del giudizio di cui all'art. 204 bis. Non richiama, però, il comma 3. Quello che impone l'onere del versamento della cauzione.

22) E in che consiste allora il rigore della nuova Legge? A che cosa si riduce il fine conclamato dai primi entusiastici commenti, di rendere sollecita e implacabile la disciplina della patente a punti?

E ancor più. In concreto, qual è la pratica, effettiva efficacia della norma che consente di adire in via "alternativa" il Giudice di Pace entro sessanta giorni della contestazione o dalla notificazione del verbale?

Perché il trasgressore dovrebbe promuovere questo giudizio sottoponendosi all'onere del versamento di una pesante cauzione e precludendosi la possibilità del ricorso al Prefetto?

Perché il contravventore dovrebbe rinunciare al vantaggio di giovare di tutto il tempo necessario per l'istruttoria e la decisione del ricorso al Prefetto, con la possibilità, niente affatto remota, che la prefettura, gravata dalla macchinosa procedura e dall'ingente numero dei ricorsi, non riesca ad emettere, nel termine fissato, la decisione, con il conseguente finale vantaggio dell'accoglimento tacito del ricorso?

E con la sicurezza, in caso di valido, tempestivo rigetto, di poter poi proporre, senza oneri di sorta proprio quel ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace gravosamente disciplinato, invece, come rimedio, alternativo?

E con la garanzia, infine, che se il Giudice di Pace rigetta il ricorso (con sentenza emessa nei tempi consentiti dal sovraccarico da cui tali uffici sono notoriamente sommersi) è sempre possibile l'ulteriore rimedio del ricorso per Cassazione per evitare la definitività dell'accertamento e la promovibilità della comunicazione all'Anagrafe nazionale?

23) Né la garanzia del ricorso per Cassazione è solo ipotetica o remota.

Per evitare, finché è possibile la definitività dell'accertamento e l'avvio della procedura per la sottrazione dei punti, (magari quando i punti in gioco sono gli ultimi disponibili per evitare il ritiro della patente) è ben prevedibile che buona parte delle sentenze di rigetto dei ricorsi, da parte del Giudice di Pace, sarà impugnata per Cassazione.

Già ora, del resto, si ricorre non infrequentemente alla Corte di Cassazione per la materia delle violazioni stradali.

La Corte, infatti, si è dovuta pronunciare, come è noto, per distinguere le infrazioni contestabili solo col processo verbale notificato da quelle che devono necessariamente essere contestate immediatamente.

E, proprio a seguito di questa giurisprudenza, è stato redatto dalla Legge 214 l'elenco delle infrazioni che "non debbono" essere contestate immediatamente.

Recente, poi, è il dibattito sulla validità dei processi verbali redatti, non dai vigili urbani, ma dai cosiddetti "ausiliari".

E ammessane la validità, se questa è generale o limitata solo ad alcune infrazioni.

Con altre decisioni, infine, la Corte si è pronunciata, come è noto, sulla nullità dei processi verbali, sottoscritti in forma non idonea a consentire la identificazione del verbalizzante.

Gli argomenti per il giudizio di legittimità non mancano.

E non vogliamo anticipare quelli che già si prospettano, in base alla recente riforma di tante norme del Codice della strada. Ma c'è da star sicuri che il patrio senso giuridico non mancherà di sollevare argomenti di contestazioni – molti altri – in via di legittimità.

24) Pare, perciò, evidente la necessità di una nuova Legge al fine, innanzitutto di ricondurre ad unità tutta la materia che si è venuta a creare dal D.L.vo n. 9 del 2002 al

D.L. 151 del 2003 alla Legge di conversione e modifica n. 214) con le successive modificazioni, sostituzioni e integrazioni di singoli articoli, e, addirittura di singoli commi, o di singole parti di commi, del Codice della strada.

Ma, al fine poi, e soprattutto di rendere effettivamente applicabile la disciplina della patente a punti (la cui applicabilità allo stato, appare, invece, molto problematica e limitata, in effetti, al solo caso in cui il trasgressore faccia acquiescenza alla contestazione, col pagamento senza discussioni della sanzione prevista).

Indispensabili, a tal fine, sono alcune modifiche e integrazioni del sistema normativo, che è stato posto in essere.

25) Indispensabile, in primo luogo, è una nuova, più snella disciplina della contestazione dell'illecito.

Se si pensa che già ora la stragrande maggioranza delle contestazioni dà luogo al fenomeno della prescrizione per impossibilità dei necessari adempimenti nei termini prescritti (il Mattino 18 settembre 2003), è ovvio che se, fino ad oggi, tutto ciò ha riguardato solo le sanzioni pecuniarie (che non vengono pagate) domani coinvolgerà anche la detrazione di punti, travolte da tali prescrizioni.

26) Ma, per rendere effettivamente applicabile la disciplina della patente a punti, è indispensabile, poi, in radice, una nuova, completa regolamentazione della definitività dell'accertamento: la previsione, cioè, di procedure che consentono di stabilire, in modo inequivoco – soprattutto, ma non solo, per gli organi di polizia che hanno il dovere di provvedere alla comunicazione all'Anagrafe nazionale – se e quando l'accertamento è divenuto definitivo; da quale data, perciò, inizia la decorrenza del termine breve (trenta giorni) in cui deve avvenire la comunicazione.

27) Egualmente indispensabile, poi, è la nuova disciplina della detrazione dei punti nelle ipotesi in cui il conducente non sia immediatamente identificato.

E tale ipotesi può, legittimamente, riguardare i casi più gravi di illeciti stradali, se si pensa che, come si è detto, la Legge del 1 agosto 2003 con il comma 1 bis inserito “ex novo” nel testo dell'art. 201 del Codice della strada, dispone ora che la contestazione immediata dell'illecito “non è necessaria” in numerosi casi tra cui, ad es., velocità eccessiva, attraversamento di un incrocio, nonostante la segnalazione a luce rossa del semaforo, sorpasso vietato.

La soluzione adottata (art. 7 III comma del D.L. 151 e ora della Legge 214) di procedere in tali casi alla detrazione dei punti dalla patente del proprietario del veicolo, salvo che questi, comunichi all'organo di polizia "i dati personali e della patente" della persona che conduceva il veicolo "al momento della commessa violazione", è ovviamente illegittima, oltre che illogica e inapplicabile.

28) In primo luogo, infatti, il proprietario del veicolo può bene non essere munito di patente o può essere una persona giuridica.

Ma, anche se si tratta di una persona fisica munita di patente, la sottrazione di punti da tale patente è prevista solo con un fine punitivo, per la mancata rivelazione della persona del conducente, così come una punizione, anche se ovviamente diversa, è prevista per il legale rappresentante della persona giuridica che sia proprietaria del veicolo. E non già, quindi, per i fini propri dell'istituto della patente a punti.

A ciò si aggiunga l'assurdità di pretendere di poter sapere, con certezza, (magari a distanza di tempo) tanto da comunicarlo all'organo di polizia, assumendosi la responsabilità di un eventuale comportamento calunnioso, l'identità della persona che si trovava alla guida di quel certo veicolo, non solo in quel determinato giorno, ma, come richiede la Legge, al preciso "momento" in cui fu commessa la violazione.

E il presidente dell'Automobile Club, Franco Lucchesi, ha subito rilevato (Corriere della Sera del 26 luglio 2003) l'incostituzionalità della norma.

Che va, perciò, riformulata, radicalmente.

29) Indispensabile, poi è la necessità della previsione di adeguati forme di controllo e garanzie sui corsi di aggiornamento, onde evitare che il conseguente recupero di punti si risolva solo nel complice, benevolo, rilascio dell'attestato, previo pagamento di una più o meno alta somma di danaro.

30) Ci sia consentita un'ultima annotazione che può sembrare estranea, ma non lo è, al tema in discussione. Il ritiro della patente, all'esaurimento dei punti, è certamente un provvedimento grave. Colui che, nonostante il ritiro, si pone ugualmente alla guida di un veicolo a motore guida, perciò, senza patente.

Ma come conciliare la gravità di tale comportamento e quindi la gravità della sanzione finale prevista dalla disciplina della patente a punti con la norma dell'art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 con cui è stato depenalizzato il reato di guida senza patente?

La remora più forte alla guida senza patente, era, appunto, il carattere di reato di tale comportamento, con le conseguenze penali che ne derivavano, l'arresto da tre a dodici mesi e l'ammenda da £. 500.000 a £. 2.000.000.

L'aver eliminato il reato, l'aver sostituito la pena con una mera sanzione amministrativa pecuniaria (soggetta, tra l'altro, a tutte le impugnazioni di cui si è fatto cenno) non finisce, forse, col togliere efficacia anche al provvedimento conclusivo della elaborata disciplina della patente a punti?